

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO PRIMA CIVILE

Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati:

Roberto Bichi  
Orietta Stefania Micciché Laura Massari  
ha pronunciato la seguente

Presidente Giudice relatore

Giudice

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 65645/2016 promossa da:

S. B. W. G. G. (CF.) nata a T. (Roma) il 9.1.1984, rappresentata e difesa dall'avv. Fiammetta Capecchi (CF.), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, corso Italia n. 9.

contro

ATTRICE

COMUNE MILANO, con il patrocinio dell'avv. Mandarano Antonello e dell'avv. Annalisa Pelucchi elettivamente domiciliato in VIA ANDREANI, 10 MILANO negli uffici dell'Avvocatura comunale

CONVENUTO

e  
MINISTRO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

CONVENUTO contumace

Oggetto: riconoscimento di cittadinanza

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ricorso *ex* artt. 95 e 96 D.P.R. 396/00 notificato il 3 marzo 2017 S.B.W.G.G. ha convenuto in giudizio avanti questo Tribunale il Comune di Milano, esponendo :

o di essere nata a Tivoli (Roma) il 9 gennaio 1984, da madre etiopica – L.W.G.G. (nata nel 1956) - regolarmente soggiornante in Italia, che la riconobbe alla nascita (doc. 1 - atto di nascita);

o di essere stata data in affido nel 1985 ai coniugi B.-S., residenti a C. (Trapani), poiché la madre biologica era impossibilitata a seguirne la crescita (cfr. provvedimento del Comune di Tivoli di affido del 25.6.1985 e permesso di soggiorno per ragioni di affidamento sub docc. 2 e 3);

o che per molti anni i genitori affidatari avevano tentato di adottarla senza successo a causa dell'opposizione della madre;

o che l'adozione era stata pronunciata il 26. 6.2002, poco dopo il compimento del diciottesimo anno della ragazza, con decreto di adozione del Tribunale di Marsala (doc. 4);

o che sino al 2002 tutti i suoi documenti recavano la corretta indicazione della cittadinanza “etiopese” (cfr. permesso di soggiorno (1990) e attestato di identità personale rilasciato dal Comune di C. (1993), sub docc. 3 e 5);

o che nel 2002, immediatamente dopo l'adozione, aveva chiesto al Comune di C. il rilascio della nuova carta di identità con l'aggiunta del cognome del padre adottivo;

o che l'Ufficio anagrafe del Comune, preso atto dell'intervenuta adozione civile, aveva non solo annotato sul documento il nuovo cognome “B.” ma aveva altresì modificato sulla carta d'identità l'indicazione della cittadinanza: da etiopese a italiana;

o che aveva quindi ricevuto dal Comune di C. la nuova carta di identità, riportante il cognome del padre adottivo e la “nuova” cittadinanza; o che, quale cittadina italiana, aveva altresì ottenuto: le nuove carte d'identità (doc. 6, carte di identità italiane rinnovate e comunicazione ufficio anagrafe di C. per richiamo al rinnovo), il passaporto italiano dalla Questura di Trapani (doc. 7 (2004) ), la patente di guida, la licenza media superiore, la laurea e il Master in Interpretariato di Conferenza e Traduzione (cfr. certificato di Laurea e Master (doc. 8 (2009 e 2010) ));

o che, quando nel dicembre 2013 aveva chiesto di trasferire la propria residenza da C. a Milano, era emerso l'errore commesso dal funzionario dell'anagrafe del Comune siciliano, ovvero che non aveva mai acquistato la cittadinanza italiana;

o che aveva dunque chiesto – quale figlia di cittadina etiopese - il rilascio di passaporto all'ambasciata etiopese senza ottenere alcun riscontro;

o che nel maggio 2016 aveva presentato al Comune di Milano la dichiarazione contenente la volontà di acquisire la cittadinanza italiana ai sensi degli artt. 4 L. 91/92 e 16 D.P.R. 572/93, rappresentando di non aver potuto esercitare prima questo diritto a causa dell'errore commesso dai funzionari del Comune di C.;

o che il Comune di Milano aveva respinto la sua domanda rilevando che la dichiarazione di opzione per la cittadinanza italiana non era stata effettuata nel termine previsto (“la dichiarazione di opzione per la cittadinanza italiana non è stata effettuata nel rispetto di tale termine per l'affidamento ingenerato dall'erronea registrazione della cittadinanza effettuata dal Comune di C.”);

o che al momento è sul territorio italiano solo grazie a un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

S.B.W.G.G. ha sottolineato come gli atti e i comportamenti della pubblica amministrazione, protratti per anni (*in primis* dal Comune di C. e in seguito dalla Questura di Trapani) l'avessero indotta, in totale buona fede, a un affidamento legittimo sulla acquisizione della cittadinanza italiana, ragione per cui al compimento del diciottesimo anno d'età non aveva esercitato il diritto previsto dall'art. 4 co. 2 L.91/92.

Ha dedotto il proprio diritto a essere rimessa in termini alla luce della previsione dell'art. 33 D.L. 69/2013. Ha comunque dedotto il proprio diritto a ottenere la cittadinanza italiana essendo nata in Italia, avendovi risieduto continuativamente sino al raggiungimento della maggiore età, avendo espresso la volontà di diventare cittadina italiana.

Ha chiesto che fosse dichiarata l'illegittimità del rifiuto del Comune di Milano a ricevere la sua dichiarazione ex art. 4 co. 2 L. 91/92, ovvero di essere rimessa in termini, ovvero che le fosse riconosciuta la cittadinanza italiana.

Il Comune di Milano si è costituito eccependo il difetto di legittimazione passiva e indicando quale unico interlocutore il Ministro dell'Interno, titolare del potere pubblicistico concernente l'accertamento e il riconoscimento della cittadinanza italiana. Ha comunque sostenuto la correttezza del provvedimento assunto, sottolineando che, in mancanza di espressione della manifestazione di volontà nel termine fissato dall'art. 4 co. 2 L. 91/92, il Comune di Milano non avrebbe potuto accogliere la domanda di riconoscimento della cittadinanza di S.B.W.G.G., in quanto il provvedimento non avrebbe avuto portata dichiarativa – l'unica per la quale l'amministrazione sarebbe stata competente – bensì costitutiva. Ha dunque chiesto che fosse dichiarato il difetto di legittimazione del Comune di Milano, nel merito che la domanda principale della ricorrente fosse respinta.

Il Tribunale ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'Interno, con ordinanza del 16.6. 2017.

E' stata dichiarata la contumacia del Ministero dell'Interno, non costituitosi nonostante la rituale notificazione degli atti del presente giudizio.

La causa giunge in decisione sulle conclusioni di cui all'epigrafe.

2. Ritiene il Tribunale che debba preliminarmente constatarsi il difetto di legittimazione passiva sostanziale del Comune di Milano.

Il Tribunale di Milano ha avuto già modo di pronunciarsi sulla medesima questione, con sentenza interamente condivisa, che viene fatta propria dal collegio e qui testualmente riportata: "Come già rilevato da questo Tribunale ( sent. Tribunale di Milano, Sez.I Civ., n. 12502/12 del 13.11.2012 "le funzioni statali in materia di tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, sono delegate al Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 54. 3, D. Lgs. n. 267/2000 e che tale delega di funzioni comporta l'immediata riferibilità allo Stato italiano - e per esso al Ministero dell'Interno - degli atti concernenti la cittadinanza italiana (il provvedimento dichiarativo dello *status* di cittadino, ovvero ogni provvedimento emanato dal Sindaco quale Ufficiale del Governo delegato alle funzioni dello stato civile, quale l'atto di rigetto nella specie; v. sentenza cit. " .... Invero, deve essere ricordato che l'ordinamento conosce l'esercizio di funzioni sindacali in nome e per conto non già dell'ente territoriale sotto ordinato rappresentato, bensì in nome e per conto dell'Amministrazione Centrale. A titolo di esempio, si ricorda che l'art. 54 dei TUEL D. Lgs. n. 267/2000 qualifica il Sindaco, ufficiale dell'anagrafe, quale ufficiale del Governo; anche dopo l'intervento della legge n. 142 del 1990 sulle autonomie locali, permane l'attribuzione al Ministero dell'Interno della vigilanza sulla tenuta delle anagrafi e, quindi, anche del registro della cittadinanza istituito presso ciascun Comune, evenienza che giustifica che quell'operare sia riferibile in capo allo Stato a detto Ministero; il Sindaco, in altri termini, esercitando la funzione in esame, assume la veste di ufficiale di Governo..."). D'altra parte l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte riafferma che anche dopo l'entrata in vigore della legge sulle autonomie locali n. 142/1990, il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di Governo, con atti che, in quanto posti in essere come organo dello Stato, sono riferibili a questo e non al Comune in tutti i casi in cui esercita i suoi poteri di tenuta dell'anagrafe della popolazione (Cass. Civ., Sez. III, n. 136/1994), risulta confermato anche successivamente (Cass. Civ., Sez. I, n. 7210/2009; Cass. Civ., Sez. III, n. 1519/2004; Cass. Civ., Sez. I, n. 1599/2000)" (Tribunale Milano, sezione I, n. 1343/2015, estensore Bichi).

L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da parte convenuta risulta dunque fondata e va dunque accolta.

3. L'art.4, co.2, della legge 91/1992 prevede che: "Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data." Secondo l'art.1, co.2, lett. a), DPR 572/1993, norma regolamentare ed attuativa della disposizione sopra trascritta, ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana "si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia" e di quelle in materia d'iscrizione anagrafica". La circolare del Ministero dell'Interno n. 22 del 7.11.2007 ha precisato che il "periodo di residenza da considerarsi ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 è quello di "residenza legale". Così che "l'interessato deve dimostrare fin dalla nascita in Italia, il possesso di regolare permesso di soggiorno (annotato su quello dei genitori) e la registrazione nell'anagrafe del Comune di residenza".

4. I fatti descritti dall'attrice, stante la contumacia del convenuto Ministero dell'Interno, non sono stati oggetto di contestazione e comunque risultano confermati da chiari riscontri documentali offerti.

Ad essi va riconosciuta una intrinseca significatività, trattandosi di certificazioni o attestazioni di Amministrazioni e Autorità italiane che danno univoco riscontro della nascita in Italia e della residenza legale ininterrotta di S.B.W.G.G. dalla nascita al compimento del diciottesimo anno di età.

Ciò emerge chiaramente: dall'atto integrale di nascita (doc. 1), dal provvedimento di affidamento ai coniugi B. residenti a C. del settembre 1985 (doc.2), dal permesso di soggiorno per affidamento minorile dell'aprile 1990 (doc. 3), dall'attestato di identità rilasciato alla minore di anni 15 dal Comune di C. nel marzo 1993 (doc. 5), dalla carta d'identità che il Comune di C. attesta di aver rilasciato nell'aprile 2000 (doc.13).

Nel 2002 al compimento del 18° anno di età dell'attrice, i coniugi B.- S. (gli affidatari) hanno proceduto alla sua adozione.

Se dunque per un verso risulta univoco riscontro dei primi due requisiti previsti dall'art. 4 co. 2 per l'acquisto della cittadinanza italiana (nascita in Italia e residenza legale ininterrotta dalla nascita al compimento del diciottesimo anno di età), al contrario è pacifico che S.B.W.G.G. non abbia espresso la dichiarazione di cui all'art. 4 co. 2 L. 91/92 entro il 19° anno di età.

A tale omissione non può, tuttavia, essere attribuito significato contrario alla volontà di acquisire la cittadinanza italiana, né tanto alla stessa può riconnettersi un effetto decadenziale del diritto riconosciuto dall'art. 4 co. 2. Non vi è dubbio, infatti, che l'atteggiamento omissivo dell'attrice sia stata diretta conseguenza dell'evidente errore commesso dall'amministrazione comunale di C. la quale nel 2002, in occasione dell'annotazione nei certificati anagrafici del cognome del padre adottivo B., ha sostituito l'indicazione della cittadinanza e indicato l'attrice come cittadina italiana.

Risulta poi che dal 2002 a S.B.W.G.G. siano state rilasciate dal Comune di C. carte di identità (nel 2002, nel 2008 e nel 2012 – cfr. docc. 6 e 13) recanti la medesima indicazione di cittadinanza italiana e ancora che la Questura le abbia rilasciato nel 2004 passaporto quale cittadina italiana (doc. 7). La condotta dell'amministrazione ha evidentemente indotto in S.B.W.G.G. il legittimo affidamento di aver acquistato la cittadinanza italiana nel 2002 quando, in seguito all'adozione da parte dei coniugi B. - cittadini italiani -, il Comune di C. le rilasciò una nuova carta di identità recante la nuova indicazione di cittadinanza, non più etiopica, ma italiana. Il legittimo affidamento dell'attrice è stato ulteriormente rinforzato nel corso degli anni dalle amministrazioni (Comune e Questura) che sino al 2012 le rilasciarono documenti identificativi riportanti l'indicazione della sua cittadinanza italiana.

L'atto dell'amministrazione comunale, coincidente con un rilevante mutamento di *status* dell'attrice - divenuta figlia adottiva di una coppia italiana -, ha ragionevolmente indotto la stessa a ritenere di aver ormai acquistato la cittadinanza italiana e di non aver dunque la necessità di esprimere la dichiarazione di cui all'art. 4 co. 2 L. 91/1992.

In tale contesto non può ritenersi operante il meccanismo decadenziale previsto dall'art. 4 co. 2 L. 91/1992, dovendosi ricondurre l'inerzia dell'attrice a un preciso errore dell'amministrazione che, attraverso un comportamento positivo, ha indotto in S.B.W.G.G. il preciso - e in qualche modo plausibile - affidamento di aver acquistato insieme allo *status* di figlia adottiva anche quello di cittadina italiana.

Esclusa per tali motivi l'operatività del meccanismo decadenziale, va dunque rilevato che S.B.W.G.G. l'8.6.2016 (doc. 17) ha depositato presso gli uffici del Comune di Milano dichiarazione con la quale ha manifestato la volontà di acquisire la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4 L. 91/1992.

Dalla concorrenza dei tre requisiti previsti dall'art. 4 co. 2 L. 91/1992, discende quindi il diritto dell'attrice all'acquisizione della cittadinanza italiana.

Può disporsi l'integrale compensazione delle spese, tenuto conto, da un lato, della soccombenza nei confronti del Comune di Milano e, dall'altro, del fatto che il presente giudizio risulta originato da un errore dell'amministrazione locale qui da intendersi in accezione unitaria e allargata.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza

disattesa:

- 1) accoglie la domanda proposta S.B.W.G.G. e dichiara che sussistono le condizioni di cui all'art. 4 comma 2 L. 91/1992 per il riconoscimento della cittadinanza italiana all'attrice, S.B.W.G.G., nata a T. (Roma) il 9 gennaio 1984;
- 2) dichiara il difetto di legittimazione del Comune di Milano;
- 3) dispone che la presente sentenza venga trascritta sui registri dello stato civile del Comune di competenza ai sensi dell'art. 60 n. 3 RD. 1238/39;
- 4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22 febbraio 2018.